
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALLEGATO 1

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato ed aggiornato dal

Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019 e successivamente aggiornato con delibera del 11 novembre 2021

INDICE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	20
C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	27
D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	33
E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	40
F. REATI SOCIETARI	44
G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	51
H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	63
I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	65
J. REATI DI ABUSO DI MERCATO	74
K. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	76
L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	78
M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	83
N. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	89
O. REATI AMBIENTALI	90
P. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	109
Q. RAZZISMO E XENOFOBIA	111

R. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	112
S. REATI TRIBUTARI	115
T. CONTRABBANDO	124
U. REATI TRANSNAZIONALI	135

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato".</p> <p><i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".</p> <p><i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni"</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 316-ter c.p. - “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.</i></p>

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Truffa (Art. 640 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 640 c.p. - "Truffa".</p> <p><i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> <p><i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i></p> <p><i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) ("l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona anche in riferimento all'età, o tali da ostacolare la pubblica o privata difesa").</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".</i></p>
--------------------------------	--	--

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 ("Truffa"), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000,00 euro, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".</i></p>
--------------------------------	--	--

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 356 c.p. – “Frode nelle pubbliche forniture”.</p> <p><i>“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.”</i></p>
------------------------------------	---	--

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 2 L. n. 898/1986</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898</p> <p><i>“2. 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”), chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</i></p> <p><i>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</i></p> <p><i>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”</i></p>
--------------------------------	---	--

Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato (Art. 314, primo comma c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote. Trova applicazione quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.	Art. 314 c.p. – “Peculato”. <i>“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (...).”</i>
----------------------------	---	---

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.</p> <p>Trova applicazione quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.</p>	<p>Art. 316 c.p. – “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”. <i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>	<p>Art 317 c.p. - “Concussione”. <i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale);</p> <p>da due a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato)</p> <p>da tre mesi a due anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori</p>	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote. 	<p>Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione".</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis "Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi." 	<p>Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".</i></p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale);</p> <p>da due a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato);</p> <p>da tre mesi a due anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori</p>	
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari".</p> <p><i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 ("Corruzione per l'esercizio della funzione") e 319 ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale);</p> <p>da due a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato);</p> <p>da tre mesi a due anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.</p>	
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; 	<p>Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale);</p> <p>da due a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato);</p> <p>da tre mesi a due anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.</p>	
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da cento a duecento quote; - da duecento a seicento quote; - da trecento a ottocento quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale);</p>	<p>Art. 321 c.p. – “Pene per il corruttore”.</p> <p><i>“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”</i></p>

	<p>da due a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato);</p> <p>da tre mesi a due anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.</p>	
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote per i commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. <p>Sanzione interdittiva per le fattispecie di cui all'art. 322, commi 2 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale);</p> <p>da due a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato);</p>	<p>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 ("reclusione da uno a sei anni"), ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 ("reclusione da 6 a 10 anni), ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 ("per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio."</i></p>

	<p>da tre mesi a due anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori</p>	
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 25, co. 4, D.Lgs. 231/2001 <i>“Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis.”</i></p> <p>(Art. 322-bis c.p.)</p>	<p>Articolo 322-bis c.p. – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale, o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.</p> <p><i>“Le disposizioni degli articoli 314 (“Peculato”), 316 (“Peculato mediante profitto dell’errore altrui”), da 317 a 320 (317: “Concussione”; 318: “Corruzione per l’esercizio della funzione”; 319: “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”; 319-ter: “Corruzione in atti giudiziari”; 319 – quater: “Induzione indebita a dare o promettere utilità”; 320: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”) e 322 (“Istigazione alla corruzione”)</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i></p> <p><i>5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 321 (“Pene per il corruttore”) e 322, primo e secondo comma</i></p>

		<p><i>(“Istigazione alla corruzione”), si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <p><i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></p> <p><i>) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,</i></p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”</i></p> <p>Art. 320 c.p. – “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”.</p> <p><i>“Le disposizioni degli articoli 318 (“Corruzione per l’esercizio della funzione”) e 319 (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”) si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Abuso d’ufficio (Art. 323 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.</p> <p>Trova applicazione quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea.</p>	<p>Art. 323 c.p. – “Abuso d’ufficio”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da cento a duecento quote.</p>	<p>Art. 346-bis c.p. – “Traffico di influenze illecite”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</i></p>

		<p><i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</i></p> <p><i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”</i></p>
--	--	---

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-<i>ter</i> c.p.- "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i></p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 617-<i>quater</i> c.p.- "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i> 2) <i>da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> 3) <i>da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 617-<i>quinquies</i> c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-<i>quater</i> ("Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche").</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)</p>	Art. 635-ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</i></p>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-<i>quater</i> c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis (“Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici”), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 635-<i>quinquies</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".</p> <p><i>"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater ("Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici") è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p>
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 615-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-<i>quater</i> (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	Art. 615- <i>quinquies</i> c.p. - "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".</i>
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Documenti informatici (Art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p>	Art. 491- <i>bis</i> c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-<i>quinqüies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 640-<i>quinqüies</i> c.p. - “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.</p> <p><i>“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 1, comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 – “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.</p> <p>“(…)</p> <p><i>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p>(…)”</p>

C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

[art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i></p> <p><i>(omissis VI comma: cfr. Tabella successiva)</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis ("prostituzione minorile"), 600 ter ("Pornografia minorile"), 600 quater ("Detenzione di materiale pornografico"), 600 quater¹ ("Pornografia virtuale"), 600 quinquies ("Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), 609 bis ("Violenza sessuale"), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater ("Atti sessuali con minorenne"), 609 quinquies ("Corruzione di minorenne"), 609 octies ("Violenza sessuale di gruppo"), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies ("Adescamento di minorenni"), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, comma 6, c.p.)</p>	<p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù"), 601 ("Tratta di persone"), 601 bis</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>("traffico di organi prelevati da persona vivente") e 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi"), nonché all'articolo 12, comma 3 bis ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, ("Sanzioni") e 22 bis, comma 1 ("Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti"), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniera".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da uno a due anni.</p>	<p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso".</p> <p><i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</i></p>

	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività</p>	<p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ("Sequestro di persona"). Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i></p> <p><i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i></p> <p><i>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Art. 74 D.P.R. n. 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p>

	<p>(Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 (“Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”), escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, , chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo</p>	<p>Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p - <i>“Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Armi e munizioni comuni da sparo”)”.</i></p>

	<p>(Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>da uno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
--	--	--

**D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate".</p> <p><i>"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516, a € 3.098,:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate". <p><i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i></p> <p><i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i></p>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete".</p> <p><i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente ("Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"), scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate,</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - fda 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p><i>commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516, ”.</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 455 c.p. - “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”. <i>“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote. 	<p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032".</i></p>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. , 457 e 464, ridotte di 1/3. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453 ("Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"), 455 ("Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate") e 457 ("Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede") si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</i> <i>Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".</p> <p><i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309, a € 1.032."</i></p>

<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".</p> <p><i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464, co. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. 	<p>Art. 464, comma 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.</i></p> <p><i>(...).".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs.231/2001</p>	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464, co. 2, c.p.)</p>	<p>Art. 464, comma 2, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>(...).</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote. 	<p><i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 ("Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"), ridotta di un terzo".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".</p> <p><i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i></p> <p><i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	<p>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"), chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione,</i></p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p><i>al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i></p>
--	---	---

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	<p>Art. 513 c.p. - “Turbata libertà dell'industria o del commercio”.</p> <p><i>“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)</p>	<p>Art. 513-bis c.p. - “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; - da tre mesi a due anni. 	<p><i>“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 514 c.p. - “Frodi contro le industrie nazionali”.</p> <p><i>“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i></p> <p><i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 (“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) e 474 (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”).</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni 	
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</i> <i>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi") chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis ("Confisca"), 474-ter, secondo comma, ("Circostanza aggravante") e 517-bis, secondo comma ("Circostanza aggravante").</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(Art. 517-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	<p><i>“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis (“Confisca”), 474-ter, secondo comma, (“Circostanza aggravante”) e 517-bis, secondo comma (“Circostanza aggravante”).</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”.</i></p>

F. REATI SOCIETARI

[art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>ter</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)</p>	<p>Art. 2621 c.c. - “False comunicazioni sociali”.</p> <p><i>“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p><i>altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2621 bis c.c. - “Fatti di lieve entità”.</p> <p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i></p> <p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle società quotate”.</p> <p><i>“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i></p> <p><i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i></p>

		<p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”</p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote per il comma 2; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2625 c.c. - “Impedito controllo”. “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico”).”</p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art.2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”. “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.</p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione di utili e riserve”. “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 260 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<i>ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante".</p> <p><i>"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p> <p><i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori".</p> <p><i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; 	<p>Art. 2629-bis c.c. - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi".</p> <p><i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico"), e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o</i></p>

	<p>- se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3</p>	<p><i>del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma ("Interessi degli amministratori"), è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i></p> <p>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Formazione fittizia del Capitale (Art. 2632 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; . se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>	<p>Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale". <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>

<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione tra privati (Art. 2635, co. 3, c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria per il solo co. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva per il solo co. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da 3 mesi a due anni.</p>	<p>Art. 2635 c.c. – "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."</i></p>

<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria per il solo co. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva per il solo co. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da 3 mesi a due anni.</p>	<p>Art. 2635-bis c.c. – “Istigazione alla corruzione tra privati”.</p> <p><i>“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche se per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illecita influenza sull’assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull’assemblea”.</p> <p><i>“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</p>	<p>Art. 2637 c.c. - “Aggiotaggio”.</p> <p><i>“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p><i>negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 800 quote; - se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. 	<p>Art. 2638 c.c. - “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”. <i>“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico”).</i></p> <p><i>3 bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.</i></p>

G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
[art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Artt. 270 e ss. c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato,</p>	<p>Art. 270 c.p. - "Associazioni sovversive". <i>"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento."</i></p> <p>Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". <i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i></p> <p>Art. 270-ter c.p. "Assistenza agli Associati". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 ("Associazioni sovversive") e 270 bis</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>(“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”) è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</i></p> <p><i>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.</i></p> <p>Art. 270-quater c.p. “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”.</p> <p><i>“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis (“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”), arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.</i></p> <p>Art. 270-quater 1 c.p. “Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo”.</p> <p><i>“Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis (“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”) e 270 quater (“Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”), chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”</i></p> <p>Art. 270-quinquies c.p. “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”.</p> <p><i>“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis (“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”), addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies ("Condotte con finalità di terrorismo").</i></p> <p><i>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".</i></p> <p>Art. 270-quinquies.1 c.p. - "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo". <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis ("Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico") e 270 quater.1 ("Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo"), raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</i> <i>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".</i></p> <p>Art. 270-quinquies 2 c.p. - "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro". <i>"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000."</i></p> <p>Art. 270-sexies c.p. - "Condotte con finalità di terrorismo". <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"</i></p> <p>Art. 280 c.p. - "Attentato per finalità terroristiche o di eversione".</p> <p><i>"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i></p> <p><i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i></p> <p><i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i></p> <p><i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 ("Minore degli anni diciotto") e 114 ("Circostanze attenuanti"), concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".</i></p> <p>Art. 280-bis c.p. - "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 (“Circostanze aggravanti”) e idonee a causare importanti danni materiali.</i></p> <p><i>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (“Minore degli anni diciotto”) e 114 (“Circostanze attenuanti”), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.</i></p> <p>Art. 280-ter c.p. - “Atti di terrorismo nucleare”.</p> <p><i>“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies (“Condotte con finalità di terrorismo”):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</i> <i>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</i> <p><i>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</i> <i>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.</i></p> <p>Art. 289-bis c.p. - “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”.</p> <p><i>“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.</i></p> <p>Art. 289-ter c.p. – “Sequestro di persona a scopo di coazione”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi."</i></p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione</p>	<p>Art. 302 c.p. - "Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo".</p> <p><i>"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo ("Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato") e secondo ("Dei delitti contro la personalità interna dello Stato di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</i></p> <p><i>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 1, L. n. 342/1976 <i>“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</i> <i>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</i> <i>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 2)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; 	<p>Art. 2, L. n. 342/1976.</p> <p><i>“Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Art. 2, Convenzione New York dicembre 1999)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York – dicembre 1999</p> <p><i>“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p>2. <omissis></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>3. <i>Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p>4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p>5. <i><omissis></i>”.</p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).</p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>(Art. 1 Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)</p> <p>Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Vedi l'articolo 270-<i>bis</i>.1 del codice penale.</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo; 	<p>Art. 1 Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, “Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica”.</p> <p><i>“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività. 	

H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-*quater*.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)

altri corpi normativi)		
<p>Art 25-<i>quater</i>.1 D.Lgs.231/2001</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se si tratta di ente privato accreditato, è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>Art. 583-<i>bis</i> c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".</p> <p><i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i></p> <p><i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p><i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</i> 2) <i>l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</i> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i></p>

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la</p>	<p>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù".</p> <p><i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.	
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva (per entrambi i commi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la</p>	<p>Art. 600-bis c.p. - "Prostituzione minorile".</p> <p><i>"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i></p> <p><i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.	
Art. 25- <i>quinqüies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4. <p>Sanzione interdittiva (per i commi 1 e 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la</p>	<p>Art. 600-ter c.p. - "Pornografia minorile". <i>"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i></p> <p><i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i></p> <p><i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.	
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	<p>Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. - Sanzione interdittiva: - Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività. 	Art. 600- <i>quater</i> c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter ("Pornografia minorile"), consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".</i>
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	<p>Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater</i> 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma); - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, secondo comma, 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>). 	Articolo 600- <i>quater</i> 1 c.p. – "Pornografia virtuale" <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i> <i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva per la sola prima ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
Art. 25- <i>quinqües</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinqües</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. 	Art. 600- <i>quinqües</i> c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. 	<p>Art. 601 c.p. – “Tratta di persone”.</p> <p><i>“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età</i></p> <p><i>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</i></p> <p><i>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."</i></p>
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. 	<p>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 ("Tratta di persone"), acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù") è punito con la reclusione da otto a venti anni".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. 	<p>Art. 603-bis c.p.– “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i> 2) <i>la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> 3) <i>la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> 4) <i>la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> 2) <i>il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i> 3) <i>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."</i>
<p>Art. 25- <i>quiquies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote - Sanzione interdittiva: 	<p>Art. 609-undecies c.p.– “Adescamento di minorenni”.</p> <p>“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”), 600-bis (“Prostituzione minorile”), 600-ter (“Pornografia minorile”) e 600-quater (“Detenzione di materiale pornografico”), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 (“Pornografia virtuale”), 600-quinquies (“Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione”), 609-bis (“Violenza sessuale”), 609-quater (“Atti sessuali con minorenne”), 609-quinquies (“Corruzione di minorenne”) e 609-octies (“Violenza sessuale di gruppo”), adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività. 	<p><i>volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."</i></p>

J. REATI DI ABUSO DI MERCATO

[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto o prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate".</p> <p><i>"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <p><i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>b. <i>comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</i></p> <p>c. <i>raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.</i></p> <p><i>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter) ("Definizioni"), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni."</i></p>
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	<p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto o prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato".</p> <p><i>"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i></p> <p><i>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter) ("Definizioni"), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) ("Definizioni");</i> <i>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</i> <p><i>ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)."</i></p>

K. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001	<p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in misura pari a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. <p>Sanzione interdittiva per tutte le ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo".</p> <p><i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</i></p> <p><i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i></p>
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	<p>Lesioni personali colpose (Art. 590, co. 3, c.p.)</p>	<p>Art. 590, co. 3, c.p. - "Lesioni personali colpose".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre a sei mesi.</p>	<p><i>“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i></p> <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”</i></p>

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 648 c.p. - "Ricettazione".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</i></p> <p><i>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516 se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i></p>
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Riciclaggio (Art. 648-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Art. 648-<i>bis</i> - "Riciclaggio".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (“Ricettazione”).</i></p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; 	<p>Art. 648-<i>ter</i> c.p. - “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 (“Ricettazione”).</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p>
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Autoriciclaggio (Art. 648-<i>ter</i> .1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; 	<p>Art. 648-<i>ter</i>.1 – "Autoriciclaggio".</p> <p><i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ("Ricettazione")."</i></p>

M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i>) e co. 3, L 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 171 L. n. 633/41</p> <p>“[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione].</p> <p><i>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>(...).</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-<i>bis</i> L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno. 	Art. 171- <i>bis</i> L. n. 633/41 <i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i> <i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-<i>quinquies</i> e 64-<i>sexies</i>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-<i>bis</i> e 102-<i>ter</i>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i>
Art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-<i>ter</i> L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	Art. 171- <i>ter</i> L. n. 633/41 <i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i> <i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</i></p> <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p> <p><i>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</i></p> <p><i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”</p>
<p>Art. 25-<i>novies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-<i>septies</i> L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 171-<i>septies</i> L. n. 633/41</p> <p>“1. La pena di cui all'articolo 171-<i>ter</i>, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge”.</p>
<p>Art. 25-<i>novies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<p>Art. 171-<i>octies</i> L. n. 633/41</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(art. 171-octies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i></p>

N. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

[art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>decies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-<i>bis</i> c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i></p>

O. REATI AMBIENTALI

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per la lettera a); - Da 150 a 250 quote per la lettera b). 	<p>Art. 256, co. 1, D.Lgs.152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata".</p> <p><i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 ("Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"), 209 ("Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale"), 210 ("Autorizzazioni in ipotesi particolari"), 211 ("Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione"), 212 ("Albo nazionale gestori ambientali"), 214 ("Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"), 215 ("Autosmaltimento") e 216 ("Operazioni di recupero") è punito:</i></p> <p><i>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i></p> <p><i>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per il co. 3, primo periodo; - Da 200 a 300 quote per il co. 3, secondo periodo. 	<p>Art. 256, co. 3, D.Lgs.152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata".</p> <p><i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1 ("Sanzioni"), chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ("Applicazione della pena su richiesta"), consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva per il solo comma 3, secondo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>fino a sei mesi.</p>	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 5, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote*. 	<p>Art. 256, co. 5, D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata". <i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, primo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 256, co. 6, D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata". <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- Da 100 a 250 quote.	<i>da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, co. 1 e 2, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 250 quote per il co. 1; - Da 150 a 250 per il co. 2. 	<p>Art. 257, 1° e 2° c. D.Lgs.152/06 - "Bonifica dei siti".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti (242 "procedure operative ed amministrative"; 242 –bis "Procedura semplificata per le operazioni di bonifica"). In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</i></p> <p><i>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."</i></p>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote. 	<p>Art. 258, co. 4, secondo periodo, D.Lgs.152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari".</p> <p><i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale ("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico") a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".</i></p>
Art. 25- <i>undecies</i>	<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D.Lgs. 152/06)</p>	<p>Art. 259, co. 1, D.Lgs.152/06 - "Traffico illecito di rifiuti".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	<i>“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06) Abrogato e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. ai sensi del D.lgs. n. 21/2018. Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 500 quote per il co. 1; - Da 400 a 800 quote per il co. 2. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 260 D.lgs. 152/06 - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. aquaterdecies Abrogato e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. ai sensi del D.lgs. n. 21/2018. <i>“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i> <i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.</i> Art. 452-quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” <i>“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i> <i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</i> <i>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>fino a sei mesi.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>(Art. 260 bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Il c.d. SISTRI è stato soppresso ad opera della Legge 12/2019.</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per i commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo; - Da 200 a 300 quote per il comma 8, secondo periodo. 	<p>Art. 260-bis, co. 6, 7, 8 D.lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti".</p> <p>[...]</p> <p><i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. ("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico") a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</i></p> <p><i>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati."</i></p> <p><i>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi"</i></p> <p>[...]</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Impiego delle sostanze lesive (art. 3, co. 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 3, co. 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive". <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote Sanzione interdittive - l'interdizione dall'esercizio dell'attività - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi fino ad un anno.	Art. 452-bis c.p. – "Inquinamento ambientale". <i>"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> 1) <i>delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> 2) <i>di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 800 quote <p>Sanzione interdittive</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>fra tre mesi e due anni.</p>	<p>Art. 452-<i>quater</i> c.p. "Disastro ambientale". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> 2) <i>l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i> 3) <i>l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <p><i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 500 quote. 	<p>Art. 452-<i>quinquies</i> c.p. – "Delitti colposi contro l'ambiente". <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis ("Inquinamento ambientale") e 452-<i>quater</i> ("Disastro ambientale") è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 1000 quote	Art. 452-octies c.p. – “Circostanze aggravanti” <i>Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (“Dei delitti contro l’ambiente”), le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> <i>Quando l’associazione di cui all’articolo 416 bis (“Associazioni di tipo mafioso anche straniera”) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dall’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote.	Art. 452-sexies c.p. – “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i> <i>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</i> 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <i>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.</i>
Art. 25-undecies	Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	(Art. 733–bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	<i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 727-bis c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137, co. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria:	Art. 137, co. 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione). <i>“2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000,00 euro a 52.000,00 euro.</i> <i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5° o di cui all'art. 29 quattordicesimo, comma 3 (“Sanzioni”), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per i soli commi 3 e 5 primo periodo; - Da 200 a 300 quote per i soli commi 2 e 5 secondo periodo. <p>Sanzioni interdittive (per i soli commi 2 e 5 secondo periodo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a sei mesi. 	<p><i>dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 ("Scarichi in reti fognarie"), e 108, comma 4 ("Scarichi di sostanze pericolose"), è punito con l'arresto fino a due anni.</i></p> <p><i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137, co. 11, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività 	<p>Art. 137, co. 11, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).</p> <p><i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("Scarichi sul suolo") e 104 ("Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee") è punito con l'arresto sino a tre anni.</i></p> <p><i>Art. 103 (Scarichi sul suolo):</i> <i>"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i> <i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 ("Reti fognarie");</i> <i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a sei mesi. 	<p><i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2 ("Criteri generali della disciplina degli scarichi"). Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i></p> <p><i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i></p> <p><i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i></p> <p><i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1 ("Norme sanitarie"). In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p><i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."</i></p> <p><i>Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i></p> <p><i>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p><i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i></p> <p><i>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p><i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i></p> <p><i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i></p> <p><i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i></p> <p><i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</i></p> <p><i>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (Art. 137, co. 13, D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 137, co. 13, D.Lgs.152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili). <i>"13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279, co. 5, D.Lgs.. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 279, co. 5, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"). <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i> [Art. 279, co. 2, D.Lgs. 152/06] <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle	Art. 1, co. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"). <i>1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 1, co. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per il comma 1; - Da 150 a 250 quote per il comma 2. 	<p>a) <i>importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p>b) <i>omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p>c) <i>utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p>d) <i>trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p>e) <i>commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p>f) <i>detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.</i></p> <p>2. <i>“In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 2, co. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione").</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis, co. 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 100 a 250 quote per reati puniti con pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - Da 150 a 250 quote per reati puniti con pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; - Da 200 a 300 quote per reati puniti con pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - Da 300 a 500 quote per reati puniti con pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 	<p>Art. 3-bis, co. 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”).</p> <p>“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale(“Della falsità in atti”).</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6, co. 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote. 	<p>Art. 6, co. 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”).</p> <p><i>“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila”.</i></p> <p>[Art. 6, co. 1]</p> <p><i>“Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”.</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8, co. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per il solo comma 1; - Da 200 a 300 quote per il solo comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 	<p>Art. 8, co. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - “Inquinamento doloso”.</p> <p>1. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.</i></p> <p>2. <i>“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a sei mesi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9, co. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per il solo comma 1; - Da 150 a 250 quote per il solo comma 2. <p>Sanzione interdittiva (solo per il co. 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 	<p>Art. 9, co 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo".</p> <p>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p> <p>2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a sei mesi. 	

P. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

[art. 25-duodecies]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 - <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". <i>"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i>

	<p>Sanzione pecuniaria per il solo comma 12 bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 	<p><i>Art. 22, comma 12-bis. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i> <i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i> <i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro").</i>
<p>Art. 25 <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>– Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per i commi 3, 3-bis, 3-ter; - da 100 a 200 quote per il comma 5. <p>Sanzione interdittive</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>da uno a due anni.</p>	<p>Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 – “Disposizioni contro l'immigrazione clandestina”.</p> <p><i>“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i> <p><i>3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p><i>3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i>

		<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</p>
--	--	---

Q. RAZZISMO E XENOFOBIA

[art. 25-terdecies]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 – terdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Art. 3, co. 1 e 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Legge 13 ottobre 1975, n. 654 – Ratifica ed esecuzione della “Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”.</p> <p>L'art. 3 della L. n. 654/75 “Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale” è stato abrogato dal D. Lgs n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.”</p> <p><i>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. - <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p><i>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i></p> <p><i>3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave e sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232."</i></p>

R. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

[art. 25-quaterdecies]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 - <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge n. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote per i delitti; - fino a 260 quote per le contravvenzioni. <p>Sanzione interdittiva, solo in caso di condanna per la commissione di delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; - da uno a due anni. 	<p>Art. 1 Legge n. 401/1989 – “Frode in competizioni sportive”.</p> <p><i>“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i></p> <p><i>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i></p> <p><i>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.”</i></p>
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge n. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote per i delitti; 	<p>Art. 4 Legge n. 401/1989 - “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.</p> <p><i>“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 260 quote per le contravvenzioni. <p>Sanzione interdittiva, solo in caso di condanna per la commissione di delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. 	<p><i>abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. (5) (12)</i></p> <p><i>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (6)</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).</i></p> <p><i>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. (10)</i></p> <p><i>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. (7) (12)</i></p> <p><i>Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. (8)</i></p> <p><i>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.”</i></p>

S. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinquiesdecies*]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2, comma 1 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(Art. 2, comma 1, D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i></p> <p><i>(...).”</i></p>
<p>Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>(Art. 2, comma 2-bis, D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p>	<p>Art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.</p> <p><i>“(...)</i></p> <p><i>Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</i></p> <p><i>(...).”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 3 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”.</p> <p><i>“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i></p> <p><i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i></p> <p><i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i></p> <p><i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”</p>
<p>Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro la sanzione pecuniaria può essere fino a 300 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 4 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Dichiarazione infedele”.</p> <p>“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro la sanzione pecuniaria può essere fino a 400 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	Art. 5 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Omessa dichiarazione”. <i>“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i> <i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i> <i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”</i>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1, D.Lgs n. 74/2000)</p>	Art. 8, comma 1 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. <i>“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>(...).”</p>
<p>Art. 25- <i>quingiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 2-<i>bis</i>, D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p>Art. 8, comma 2-<i>bis</i> del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.</p> <p>“(...).”</p> <p><i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	Art. 10 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Occultamento o distruzione di documenti contabili”. <i>“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Indebita compensazione (Art. 10-<i>quater</i> D.Lgs n. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro la sanzione pecuniaria può essere fino a 400 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	Art. 10- <i>quater</i> del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Indebita compensazione”. <i>“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”</i>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs n. 74/2000)</p>	Art. 11 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”. <i>“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."</i></p>

T. CONTRABBANDO
[art. 25-sexiesdecies]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 282 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”.</p> <p><i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</i></p> <p><i>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</i></p> <p><i>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</i></p> <p><i>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</i></p> <p><i>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</i></p> <p><i>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</i></p> <p><i>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 283 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”.</p> <p><i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i></p> <p><i>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</i></p> <p><i>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</i></p> <p><i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; 	<p>Art. 284 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”.</p> <p><i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i></p> <p><i>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</i></p> <p><i>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</i></p> <p><i>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i></p> <p><i>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:</i></p> <p><i>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</i></p> <p><i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p>	Art. 285 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”. <i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</i> <i>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</i> <i>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i> <i>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</i></p> <p><i>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</i></p> <p><i>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 286 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”.</p> <p><i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 287 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”.</p> <p><i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; 	<p>Art. 288 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nei depositi doganali”.</p> <p><i>“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	Art. 289 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”. <i>“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 290 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”.</p> <p><i>“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 291 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea”.</p> <p><i>“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”</i></p>
<p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; 	<p>Art. 291-bis del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”.</p> <p><i>“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</i></p> <p><i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila)</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p><i>Art. 291-ter del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”.</i></p> <p><i>“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</i></p> <p><i>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</i></p> <p><i>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</i></p> <p><i>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i></p> <p><i>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</i></p> <p><i>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</i></p> <p><i>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>quater</i> D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p><i>Art. 291-<i>quater</i> del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”.</i></p> <p><i>“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p><i>che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Altri casi di contrabbando (Art. 292 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 292 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Altri casi di contrabbando”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 295 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 – “Circostanze aggravanti del contrabbando”.</p> <p><i>“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</i></p> <p><i>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</i></p> <p><i>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</i></p> <p><i>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i></p> <p><i>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i></p> <p><i>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</i></p> <p><i>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</i></p> <p><i>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”</i></p>

U. REATI TRANSNAZIONALI
[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 601 ("Tratta di persone"), 601 bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente") e 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi") nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 ("Sanzioni"), e 22 bis, comma 1 ("Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti"), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis ("Prostituzione minorile"), 600-ter ("Pornografia minorile"), 600-quater ("Detenzione di materiale pornografico"), 600-quater.1("Pornografia virtuale"), 600-quinquies ("Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), 609-bis ("Violenza sessuale"), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater ("Atti sessuali con minorenne"), 609-quinquies ("Corruzione di minorenne"), 609-octies ("Violenza sessuale di gruppo"), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies ("Adescamento di minorenni"), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazioni di tipo mafioso anche straniera".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>quater</i> D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>Art. 291-<i>quater</i> D.P.R. n. 43/1973 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”.</p> <p><i>“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dall'attività.</p>	<p>Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.</p> <p><i>“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</i></p> <p><i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i></p> <p><i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a mille quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; - durata non superiore a due anni. 	<p>Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 – “Disposizioni contro l'immigrazione clandestina”.</p> <p><i>“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>f) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>g) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>h) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>i) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>j) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i> <p><i>3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p><i>3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>c) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>d) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.</p> <p>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 378 c.p. - “Favoreggiamento personale”.</p> <p>“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis (“Associazioni di tipo mafioso anche straniero”), si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.</p>

